



Roma, 3 marzo 2020

**A tutte le Aziende che applicano il CCNL logistica trasporto merci e spedizione e, p.c.**

**Alle Organizzazioni sottoscrittrici il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione**

### **Circolare n. 2/2020**

#### **Oggetto: norme regolamentari sull'iscrizione dei lavoratori al Fondo Sanilog**

Con la presente si richiama l'attenzione sulla corretta procedura di iscrizione dei lavoratori al Fondo Sanilog e sull'obbligatorietà di costante aggiornamento delle informazioni sulla forza lavoro avente diritto.

Si rammenta sin da subito che il mancato rispetto puntuale della procedura – soprattutto se inerente alle fasi di iscrizione e/o aggiornamento delle anagrafiche dei lavoratori e/o di versamento dei rispettivi contributi, ivi comprese le comunicazioni incomplete e/o non conformi alla procedura – può causare la mancata erogazione, da parte del Fondo, ma non a questi imputabile, delle prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori aventi diritto.

#### **Iscrizione lavoratori**

Come indicato dall'art. 3, comma 3 del Regolamento, l'iscrizione dei lavoratori aventi diritto deve avvenire esclusivamente tramite il canale informatico, l'Area riservata aziende del sito internet [www.fondosanilog.it](http://www.fondosanilog.it).

In particolare, le modalità consentite per la registrazione delle anagrafiche dei lavoratori sono due:

1. Inserimento dei singoli lavoratori con la funzione "Nuovo" dalla pagina Gestione Anagrafica Dipendenti.
2. Importazione di un flusso dati in formato "xml" sempre dalla pagina Gestione Anagrafica Aziende.

Per finalizzare l'iscrizione del lavoratore al Fondo Sanilog, l'azienda dovrà corrispondere, tramite bonifico bancario, il versamento della relativa quota di contribuzione semestrale o annuale in base a quanto indicato nel seguente schema:

<b>DATA DI ASSUNZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
dal 1 gennaio al 30 aprile (1° semestre)	€ 60,00
dal 1 maggio al 30 giugno (1° + 2° semestre)	€ 120,00
dal 1 luglio al 31 ottobre (2° semestre)	€ 60,00
dal 1 novembre al 31 dicembre (2° + 1° semestre)	€ 120,00

*N.B. l'utilizzo del bonifico bancario è altresì previsto in caso di corresponsione dei contributi per nuova adesione aziendale e di regolarizzazione versamento per omessa o parziale contribuzione semestrale.*

#### **Aggiornamento anagrafiche lavoratori**

Come previsto nell'art. 3, comma 7 del Regolamento, tutte le variazioni della forza lavoro avente diritto (cessazioni, trasformazioni e nuove assunzioni) devono essere tempestivamente e necessariamente comunicate al Fondo Sanilog attraverso la procedura informatica presente nell'area riservata aziendale. Si precisa a tal proposito che le comunicazioni effettuate dalle aziende tramite flusso UNIEMENS, infatti, non valgono da sole a perfezionare l'iscrizione del lavoratore, né tantomeno ad attestarne la cessazione.

Oltre al suddetto obbligo informativo a carico dell'azienda, quest'ultima, in prossimità dei due pagamenti semestrali da effettuare tramite modello F24 rispettivamente entro il 16 novembre per il primo semestre e entro il 16 maggio per il secondo semestre, dovrà accedere al portale per verificare l'aggiornamento della forza lavoro registrata e avere conferma sull'importo dovuto.

Fondo di assistenza sanitaria integrativa a favore dei dipendenti delle aziende che applicano  
il CCNL logistica, trasporto merci e spedizione

Per ogni dettaglio sulle modalità di compilazione dell’F24 e del flusso UNIEMENS si rimanda alla pagina “Domande frequenti” del sito <http://www.sanilog.info/index.php/domande-frequenti-bd/domande-frequenti-aziende>.

Si ribadisce che il mancato rispetto puntuale, da parte delle aziende, della procedura di iscrizione dei lavoratori e/o aggiornamento delle relative anagrafiche – ivi comprese le comunicazioni incomplete e/o non conformi alla procedura – può causare la mancata erogazione, da parte del Fondo Sanilog, delle prestazioni sanitarie in favore dei lavoratori. In presenza di irregolarità nelle procedure sopra esposte l’azienda dovrà dunque ritenersi responsabile nei confronti dei lavoratori per la mancata erogazione delle prestazioni sanitarie da parte del Fondo Sanilog, pertanto i lavoratori avranno diritto di richiedere l’erogazione delle prestazioni direttamente all’azienda, salvo il risarcimento del maggior danno subito e subendo.

Resta ferma la possibilità per Sanilog di comunicare ai lavoratori interessati e/o alle rispettive organizzazioni sindacali, le irregolarità riscontrate nelle procedure sopra esposte.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il servizio amministrativo del Fondo Sanilog (tel. 010 81 71 410 – indirizzo mail: [infoaziende@fondosanilog.it](mailto:infoaziende@fondosanilog.it)).

Distinti saluti

La Presidenza

Piero Lazzeri Presidente	Maurizio Diamante Vice Presidente
-----------------------------	--------------------------------------

